

ALLEGATO C

Comune di MONTANARO

Arrl. il - 7 OTT. 2022

N. prot. 9368

Cat. 3 Cl. S Fasc.

Risposto il

PERS.



Comune di Montanaro Città Metropolitana di Torino

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO:

“costituzione fondo delle risorse decentrate anno 2022 ai sensi dell’art.67 del c.c.n.l. del 21/05/2018”

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. SERGIO BRAVI

Verbale n. 46 del 07 ottobre 2022

Il sottoscritto dott. Sergio Bravi in qualità di Revisore del Comune di Montanaro, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 03/10/2020 per il triennio 26/10/2020 – 25/10/2023, interpellato in data 04.10.2022 per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000,

premesso che:

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; le risorse destinate al fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall'art. 67 del CCNL vigente sottoscritto in data 21/05/2018;

- che l'art. 7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottatta alla contrattazione collettiva integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione decentrata integrativa;

- che la RGS (circolare 20 del 5/5/2017 capitolo 7 paragrafo 3) e le numerose delibere della Corte dei Conti ritengono indispensabile il parere del Revisore da rilasciarsi in due momenti diversi:

1) in sede di "Costituzione del fondo",

2) in sede di contrattazione.

preso atto:

- della delibera di C.C. n. 68 del 22/12/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);

- della delibera di G.C. n. 193 del 22/12/2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2022/2024 così come integrata dalla deliberazione n. 70 del 27/05/2022 di approvazione del Piano delle performance anno 2022;

- che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 il quale, all'art. 67, detta determinate regole per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate a decorrere dal 2018;

- che in data 13/07/2022 con deliberazione di G.C. n. 89 l'Amministrazione ha fornito gli indirizzi per la costituzione e le direttive per la contrattazione decentrata;

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 150/2009;

- l'art. 40 comma 3 del D.Lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15..." :

- il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A 3 decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

- l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. il quale prevede che a decorrere dall' 01/01/2018 il "fondo risorse decentrato", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, CCNL del 22/01/2004;

- l'art. 67 medesimo ha definito le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, debbano confluire in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi; - i pareri ARAN CFL7, CFL 15 e RAL 297;

Tenuto conto:

- che l'art. 32 comma 7 del CCNL 22/1/2004 prevedeva l'inserimento obbligatorio dell'importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza e finalizzato a finanziare incarichi di "alta professionalità" a partire dall'annualità 2004;

- dei recenti pareri ARAN CFL 7 e CFL 15 del 09.10.2018 con cui l'agenzia ha fornito indicazioni operative in merito all'applicazione dell'art. 67 c.1 del nuovo CCNL delle Funzioni locali del 21/05/2018, stabilendo che nell'unico importo consolidato delle risorse stabili confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004 (pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza);

- che nell'unico importo consolidato anno 2017 del Comune di Montanaro è confluito l'importo di euro 91.201,98 ex art. 32, comma 7 C.C.N.L. 22/01/2004;

- che l'art. 67, comma 2, lettera a) del contratto 21/05/2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, che gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;

- che l'art. 67 comma 2 lettera b del citato CCNL 21/05/2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui

tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al CCNL;

Verificato e riscontrato:

- che l'unico importo consolidato anno 2017 risulta pari ad euro 91.201,98;

- che l'Ente avendo approvato i seguenti Regolamenti:

* Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti pubblici nell'ambito di opere e lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/04/2017;

* Regolamento incentivi gestione entrate (art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 11/11/2020;

ritiene di alimentare il Fondo anno 2022 ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c del C.C.N.L. del 21.05.2018 per euro 3.881,19 = (incentivi gestione entrate);

- che l'Ente ha predisposto la Relazione tecnico finanziaria allegata alla costituzione del Fondo incentivante la produttività per l'anno 2022;

- che pertanto il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 è stato determinato dall'Ente così come evidenziato nell'"Allegato A";

- che il fondo così costituito rispetta i vincoli ed i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017; - che le risorse del Bilancio destinate al finanziamento del fondo per l'anno 2022 sono quindi pari ad euro 94.778,02 come risorse stabili, ed in euro 12.892,55 come risorse variabili;

tutto ciò premesso e considerato

riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Revisore unico per quanto di sua competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, così come proposto nella determina del Responsabile del Personale.

Il sottoscritto si riserva di valutare il corretto utilizzo dello stesso al termine della trattativa con le organizzazioni sindacali.

Avigliana, 07.10.2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Sergio Bravi